

DIVIDENDO PRIVILEGIATO STRAORDINARIO AGLI AZIONISTI DI RISPARMIO E CONVERSIONE OBBLIGATORIA DELLE AZIONI DI RISPARMIO IN AZIONI ORDINARIE - MODALITÀ E TERMINI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Milano, 10 agosto 2016 – Italmobiliare S.p.A. (“**Italmobiliare**” o anche la “**Società**”) comunica che le delibere dell’Assemblea straordinaria degli azionisti ordinari e dell’Assemblea speciale degli azionisti di risparmio della Società, che hanno approvato, in data 4 agosto 2016, la proposta di dividendo privilegiato straordinario agli azionisti di risparmio (il “**Dividendo Privilegiato Straordinario**”) e conversione obbligatoria delle azioni di risparmio della Società in azioni ordinarie (la “**Conversione Obbligatoria**”), sono state iscritte nel Registro delle Imprese di Milano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2437-*bis* cod. civ., in data 10 agosto 2016.

A decorrere dalla data di iscrizione del **10 agosto 2016** (la “**Data di Iscrizione**”), gli azionisti ordinari e di risparmio che non hanno concorso all’approvazione della delibera di Dividendo Privilegiato Straordinario e Conversione Obbligatoria (rispettivamente, nell’Assemblea straordinaria e nell’Assemblea speciale) sono legittimati ad esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. (g), cod. civ.

Il diritto di recesso spetta anche a coloro a favore dei quali la registrazione in conto delle azioni sia stata effettuata successivamente al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (a seconda del caso, Assemblea straordinaria o Assemblea speciale), purché prima dell’apertura dei lavori dell’Assemblea.

Ai sensi dell’art. 2437-*ter* cod. civ., il valore di liquidazione delle azioni oggetto del diritto di recesso è pari a (a) **Euro 26,64** per ogni azione di risparmio; e (b) **Euro 36,51** per ogni azione ordinaria.

Il Dividendo Privilegiato Straordinario non spetterà agli azionisti di risparmio che eserciteranno il diritto di recesso.

Si ricorda che l’esecuzione della delibera di Dividendo Privilegiato Straordinario e Conversione Obbligatoria è subordinata alla circostanza che l’esborso a carico della Società, ai sensi dell’articolo 2437-*quater* cod. civ., a fronte dell’eventuale esercizio del diritto di recesso, non ecceda l’importo di Euro 30 milioni per ciascuna categoria di azioni (la “**Condizione Esborso Massimo**”). La Condizione Esborso Massimo è posta nell’esclusivo interesse della Società, la quale avrà facoltà di rinunciarvi. Ne consegue che, qualora, a fronte dell’esercizio del diritto di recesso (i) non si verifichi la Condizione Esborso Massimo relativa ad entrambe le categorie di azioni e la Società non vi rinunci in relazione ad entrambe le categorie, ovvero (ii) non si verifichi la Condizione Esborso Massimo relativa ad una sola categoria di azioni e la Società non vi rinunci, la delibera di Dividendo Privilegiato Straordinario e Conversione Obbligatoria non sarà eseguita e, pertanto, non avranno efficacia le eventuali Dichiarazioni di Recesso (come di seguito definite). La Società renderà noto l’avveramento ovvero il mancato avveramento della Condizione Esborso Massimo e, in tal caso, l’eventuale rinuncia alla condizione stessa, mediante comunicato stampa, nonché avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito *internet* della Società www.italmobiliare.it, nell’area dedicata “*Investor/Operazioni Straordinarie/Conversione Obbligatoria Azioni Risparmio – 2016*”, entro 5 giorni lavorativi

dalla chiusura dell'offerta in opzione ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 2, cod. civ., ovvero dalla chiusura dell'eventuale collocamento ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 5, cod. civ.

Termini e modalità per l'esercizio del diritto di recesso

Ai sensi dell'art. 2437-*bis* cod. civ., i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di recesso potranno esercitare, per tutte o parte delle azioni possedute, il proprio diritto mediante lettera raccomandata (la "**Dichiarazione di Recesso**") che dovrà essere spedita presso la sede legale della Società entro 15 giorni di calendario dalla Data di Iscrizione e, quindi, entro il **25 agosto 2016**. La Dichiarazione di Recesso dovrà essere inviata a: "**Italmobiliare S.p.A., c.a. Direzione Affari Societari – Via Borgonuovo, 20 – 20121 Milano**" a mezzo raccomandata; si raccomanda tuttavia agli aventi diritto, al fine del corretto svolgimento della procedura, di anticipare la Dichiarazione di Recesso mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: **soci.italmobiliare@legalmail.it** o via fax al n. **02 29024318**, ferma restando la necessità, ai sensi e per gli effetti di legge, dell'invio della Dichiarazione di Recesso mediante lettera raccomandata. La Dichiarazione di Recesso dovrà recare le seguenti informazioni: (a) i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio (ed, ove possibile, un recapito telefonico) dell'azionista recedente per le comunicazioni inerenti al diritto di recesso; (b) il numero di azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso (si precisa che è necessaria l'indicazione espressa, con riferimento a ciascuna categoria di azioni (ordinarie/di risparmio), del numero di azioni per cui il recesso è esercitato); (c) gli estremi e le coordinate del conto corrente dell'azionista recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse; (d) l'indicazione dell'intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso, con i dati relativi al predetto conto.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato (il "**Provvedimento Banca d'Italia-Consob**"), la legittimazione all'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ. è attestata da una comunicazione dell'intermediario all'emittente. Gli azionisti che intendano esercitare il diritto di recesso sono tenuti pertanto a richiedere l'invio di detta comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, secondo quanto previsto dall'art. 21 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob. Tale comunicazione dovrà attestare: (i) la proprietà ininterrotta, in capo all'azionista recedente, delle azioni Italmobiliare in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso, da prima dell'apertura dei lavori, a seconda del caso, dell'Assemblea straordinaria e dell'Assemblea speciale del 4 agosto 2016 la cui delibera ha legittimato l'esercizio del diritto di recesso, e fino alla data di rilascio della comunicazione, e comunque fino alla data di esercizio del diritto di recesso ove il rilascio della comunicazione da parte dell'intermediario fosse successivo a tale data; (ii) l'assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni Italmobiliare in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso; in caso contrario, l'azionista recedente dovrà provvedere a trasmettere alla Società, quale condizione per l'ammissibilità della dichiarazione di recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle azioni, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile ad effettuare la liquidazione delle azioni oggetto del recesso in conformità alle istruzioni del socio recedente. L'intermediario dovrà trasmettere detta comunicazione per posta elettronica all'indirizzo **soci.italmobiliare@legalmail.it**.

Le comunicazioni, dichiarazioni e attestazioni di cui sopra dovranno essere rese anche da parte dei titolari di azioni eventualmente non immesse in regime di gestione accentrata, con le formalità richieste ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili. In tal caso gli azionisti dovranno preventivamente consegnare i certificati rappresentativi ad un intermediario abilitato, per l'accentramento presso Monte Titoli S.p.A., e richiedere il rilascio della suddetta comunicazione per l'esercizio del diritto di recesso.

Come previsto dall'art. 2437-*bis* cod. civ. e dalle disposizioni regolamentari vigenti, le azioni oggetto della comunicazione di cui all'art. 23 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob (e quindi le azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso dall'avente diritto) sono rese indisponibili, ad opera dell'intermediario medesimo, sino alla loro liquidazione.

Nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il diritto di recesso, la procedura di liquidazione si svolgerà secondo quanto previsto dall'articolo 2437-*quater* cod. civ.; si provvederà a comunicare ogni relativa informazione mediante pubblicazione di appositi avvisi su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito www.italmobiliare.it, nell'area dedicata "Investor/Operazioni Straordinarie/Conversione Obbligatoria Azioni Risparmio – 2016".

Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita né un invito ad offrire o ad acquistare strumenti finanziari, e qualsiasi negoziazione o altra comunicazione relativa alle condizioni qui indicate sono soggette a specifico accordo contrattuale.

Il presente comunicato non è finalizzato alla pubblicazione né alla distribuzione, diretta o indiretta, verso o all'interno degli Stati Uniti d'America. La diffusione del presente comunicato può essere soggetta a restrizioni ai sensi della normativa applicabile in alcuni Paesi e i soggetti che entreranno in possesso di qualsiasi documento o informazione relativi al presente comunicato devono prendere informazioni al riguardo ed osservare ciascuna di tali restrizioni. Il mancato rispetto di tali restrizioni potrebbe costituire una violazione delle leggi sugli strumenti finanziari di ciascuno di detti paesi.

Il presente comunicato non costituisce, né è parte di, un'offerta di vendita al pubblico di strumenti finanziari o una sollecitazione alla sottoscrizione o comunque all'acquisto di strumenti finanziari a chiunque negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone, in Sud Africa o in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione sia illegale. Gli strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati, e non saranno, oggetto di registrazione, ai sensi dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche (il "Securities Act") e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America a meno che non vengano registrati ai sensi del Securities Act o offerti nell'ambito di un'operazione esente o comunque non soggetta ai requisiti di registrazione del Securities Act. Ad eccezione di alcune circostanze specifiche, gli strumenti finanziari cui si riferisce il presente comunicato non potranno essere offerti o venduti in Australia, Canada, Giappone o Sud Africa né per conto o in favore di soggetti aventi nazionalità, residenti o cittadini di Australia, Canada, Giappone o Sud Africa. Non vi sarà alcuna offerta pubblica degli strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o in Sud Africa.

Il presente documento non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera f, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.